## REGOLAMENTO (CEE) N. 380/70 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 1970

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69 (²), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2218/69 (³) e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2218/69 ai prezzi offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º marzo 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

L. LEVI SANDRI

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3. (3) GU n. L 281 dell'8. 11. 1969, pag. 1.

**ALLEGATO** 

al regolamento della Commissione del 27 febbraio 1970 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento sega-	
10.01	lato	60,78
10.01 B	Frumento duro	57,83 (1)
10.02	Segala	43,58
10.03	Orzo	50,94
10.04	Avena	42,35
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	38,44 (2)
10.05 B	Granturco altro	38,44
10.07 A	Grano saraceno	3,28
10.07 B	Miglio	42,03
10.07 C	Sorgo e durra	39,43
10.07 D	Altri cereali	Ó
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	50.45
11.01 B	Farine di segala	58,45
	Semole e semolini di frumento	71,45
11.02 A I a	(grano duro)	99,32
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	62,39

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.
(2) Al massimo 4 % del valore in dogana.